



## **REGOLAMENTO DEL CONFLITTO DI INTERESSI PER AMMINISTRATORI, DIPENDENTI E CONSULENTI ESTERNI**

(Approvato con delibera del CdA del 15 Gennaio 2025)

Considerato che:

- per conflitto di interesse si intende la posizione di chi, avendo un ruolo nel GAL DEL DUCATO s.cons.r.l. (amministratore, dipendente, consulente esterno) e una responsabilità decisionale, abbia interessi personali e/o professionali in conflitto con l'imparzialità richiesta da tale funzione, imparzialità che può venire meno in conseguenza dei propri interessi in causa;
- il GAL DEL DUCATO s.cons.r.l. intende adottare ogni possibile cautela atta ad evitare possibili conflitti di interessi nell'ambito dei processi decisionali, in particolare quelli riguardanti l'attuazione dell'intervento SRG06 "LEADER".

Il GAL DEL DUCATO s.cons.r.l. adotta il seguente Regolamento che, in accordo con il Modello organizzativo ex d.lgs. 231/2001 vigente, definisce la procedura in materia di Conflitto di Interessi che deve essere rispettata da amministratori, dipendenti e consulenti esterni.

Le finalità del presente Regolamento sono quindi:

- a) garantire la trasparenza del processo decisionale attraverso la tracciabilità delle potenziali situazioni di conflitto di interesse
- b) garantire che chi partecipa al processo decisionale non abbia la possibilità di influenzare la selezione dei beneficiari dei contributi;
- c) garantire che chi partecipa al processo decisionale non abbia la possibilità di influenzare la selezione dei fornitori.

### **REGOLAMENTO**

1) Il Consiglio di Amministrazione, il personale dipendente e i consulenti esterni dovranno produrre prima di procedere allo svolgimento delle attività soggette a conflitto di interesse, una dichiarazione attestante l'esistenza o meno di rapporti con i richiedenti beneficiari e/o fornitori. Ai fini dell'individuazione delle situazioni di potenziale conflitto di interessi assumono rilievo le fattispecie in cui:

- l'operazione e/o iniziativa coinvolga il coniuge o persona legata all'Amministratore, al dipendente e al consulente del GAL DEL DUCATO s.cons.r.l. da un rapporto di parentela o affinità fino al 4° grado;



- l'operazione coinvolga qualsiasi organismo, pubblico o privato, in cui l'Amministratore, il dipendente e il consulente del GAL DEL DUCATO s.cons.r.l., o il coniuge o persona ad loro legata da rapporto di parentela o di affinità fino al 4° grado, abbia la qualità di socio o svolga funzioni di amministrazione, direzione o controllo, ovvero sia titolare anche per interposta persona, di una partecipazione al capitale con diritto alla distribuzione di utili.
- 2) I componenti del Consiglio di Amministrazione che nell'ambito dei processi decisionali venissero a trovarsi in potenziale conflitto di interessi, sono obbligati a dichiararlo e ad astenersi dal partecipare a ogni fase del processo decisionale.
  - 3) La situazione di potenziale conflitto di interesse con riferimento all'operazione e/o all'intervento oggetto di delibera potrà essere rilevata sulla base di comunicazione resa dall'interessato, ovvero anche d'ufficio.
  - 4) Prima di assumere ogni deliberazione relativa allo specifico intervento e/o alla specifica operazione prospettati, il Consiglio di Amministrazione prende atto, con apposita determinazione assunta con il voto unanime dei presenti non coinvolti, della sussistenza o meno di una situazione di conflitto di interesse e delibera di procedere alla decisione con il voto dei presenti non interessati al conflitto di interesse e con il parere favorevole del Revisore Unico. L'esponente interessato dovrà astenersi, allontanandosi dalla seduta.
  - 5) Al fine di evitare situazioni di incompatibilità e/o di sovrapposizione e/o di conflitti di interesse un soggetto privato singolo, qualora sia socio e/o assuma la carica di amministratore del GAL non potrà beneficiare dei contributi erogabili a valere sulla Misura 19, né potrà essere fornitore del GAL nell'ambito della Misura 19.  
Nel caso un rappresentante di un soggetto giuridico privato socio, assuma la carica di amministratore del GAL, il soggetto giuridico privato rappresentato né lui personalmente potranno beneficiare dei contributi erogabili a valere sull'intervento SRG06 "LEADER", né potranno essere fornitori del GAL nell'ambito dello stesso intervento.  
Inoltre nel caso un rappresentante dell'organo decisionale (Consiglio di Amministrazione) abbia potere decisionale anche in altre società o aziende, potenziali beneficiari o fornitori del GAL, deve anche astenersi da qualsiasi decisione in fase di programmazione (per programmazione si intende l'elaborazione di progetti a regia diretta, bandi, avvisi per la selezione dei fornitori) o di votazione che possa portare vantaggio a tale società.
  - 6) I dipendenti e i consulenti esterni del GAL DEL DUCATO s.cons.r.l., indipendentemente dalla tipologia di contratto, non devono svolgere attività che li pongano in conflitto di interessi, nel processo di selezione dei richiedenti beneficiari e/o dei fornitori.